



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

Il Giudice, Dott.ssa Federica Colantonio, nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n. 6/2029 ad istanza di Di Renzo Tonino, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Mazzilli;

visto il ricorso proposto ex artt. 6 e seguenti della legge 3/2012 ai fini della omologa del piano del consumatore e, in subordine, di apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter*, depositato da Di Renzo Tonino in data 02/11/2020, con istanza di sospensiva della procedura esecutiva immobiliare n. 202/15 RG;

visti i documenti prodotti e la relazione dell'O.C.C.;

ritenuta la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Scafa (Pe);

rilevato che, allo stato, sulla base della relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi e dei documenti disponibili, risulta che Di Renzo Tonino:

- ha fornito documentazione che consente la ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale;
- non è da considerarsi imprenditore assoggettato a procedure concorsuali diverse da quelle della L. 3/2012;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ai procedimenti ad altri procedimenti ex L. 27.1.2012, n. 3;
- non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- versa in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle;

rilevato che la proposta, a fronte di un debito complessivo pari alla somma di € 190.204,15 oltre ai costi di procedura in prededuzione € 6.112,00 (compenso OCC e fondo spese procedura), per un totale di € 196.316,15 (ed oltre ad interessi e sanzioni maturati e maturandi sino alla data del deposito del ricorso ed ai costi e al compenso che sarà liquidato al delegato alla vendita sulla procedura esecutiva immobiliare in essere) e di un attivo pari alla somma di euro 54.600,00,



derivante esclusivamente dalla retribuzione mensile al netto delle spese necessarie al sostentamento familiare, ovverosia euro 870,00, prevede:

- 1) il pagamento integrale dei creditori prededucibili;
- 2) il pagamento in percentuale dei creditori privilegiati;
- 3) il pagamento in percentuale dei creditori chirografari;

rilevato, altresì, che la proposta prevede che i pagamenti saranno effettuati nell'arco di durata di 7 anni (84 mesi) a decorrere dall'omologa, con il versamento mensile di euro 650,00 da parte di Di Renzo e secondo le seguenti modalità.

a) Spese in prededucazione: pagamento integrale delle spese di procedura. Considerando la rata da € 650,00 dette spese verranno pagate con le prime dieci rate del piano.

b) Creditori privilegiati: per tali creditori si prevede il pagamento di € 45.000,00, con imputazione delle rate dalla 11° alla 79°.

c) Creditori chirografi per natura e per declassamento: per tali creditori si prevede il pagamento di complessivi € 3.488,00, pari a circa il 2,40% del credito complessivo, con imputazione delle rate dalla 80° alla 84°.

Rilevato che, per quel che è dato comprendere dalla domanda, l'istante non intende liquidare la quota del 50%, di cui è proprietario, del fabbricato sito a Scafa, Corso I Maggio n. 16, edificio singolo, scala interna, piano S1-T-1; la quota di proprietà dell'unità immobiliare, gravata da ipoteca inscritta in favore di Maior SPV S.r.l., è del valore, già stimato nell'ambito della procedura espropriativa n. 88/15 RGEI (la cui prima asta è andata deserta), di € 87.440,00;

considerato che l'art. 7, comma 1, secondo periodo, L. 3/12. prevede che *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”*;

ritenuto che l'istante intenda corrispondere al creditore fondiario, nell'arco di circa 7 anni, un valore (€ 45.000) che risulta essere indubbiamente inferiore a quello del valore stesso dei beni (prezzo di stima € 87.440,00) sul quale insiste la garanzia reale (ipoteca) così andando contro il disposto dell'art. 7 L 3/2012 secondo cui la falcidia del creditore prelatizio non può essere mai superiore al valore di mercato del bene sul quale insiste la prelazione;

ritenuto, infatti, che risulti inammissibile valutare il bene – come proposto dall'istante - considerando non già il suo valore di stima (corrispondente, di regola, al valore commerciale del bene pignorato, determinato sulla base di diverse variabili, quali ubicazione dell'immobile,



caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità geometrica della forma, dati metrici ed infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta) ma quello risultante dall'applicazione di un deprezzamento "medio" (nella specie 69%) determinato sulla base degli esperimenti d'asta andati deserti per immobili siti nel medesimo comune, atteso che la legge individua una soglia al di sotto della quale non appare ammissibile falciare il bene gravato da prelazione e che si individua proprio nel valore del bene in caso di procedura di liquidazione del patrimonio - a prescindere dunque da eventuali ribassi d'asta intervenuti;

rilevato, altresì, che il valore medio minimo non ancora aggiudicato calcolato dall'O.C.C. ammonta ad € 53.900,00, che corrisponde a quanto offerto dal debitore a tutti i creditori con un piano della durata di 84 mesi; ciò non appare ammissibile, in quanto, pur a voler ritenere corretto il criterio di stima dell'immobile prospettato dall'O.C.C., l'intero importo di € 53.900,00 dovrebbe essere riconosciuto al creditore ipotecario al fine di assicurare il rispetto dell'art. 7 cit.;

considerato, infine, che il piano del consumatore concerne unicamente la posizione del sig. Di Renzo, e non anche quella della ex coniuge, pure destinataria del pignoramento immobiliare, per cui l'eventuale ammissione del piano non potrebbe impedire al creditore ipotecario di proseguire l'esecuzione per la quota di proprietà della ex coniuge, ma con aggravio di costi connessi all'instaurazione di un eventuale giudizio di divisione;

ritenuto, in definitiva, che il piano del consumatore proposto risulti inammissibile;

considerato che il ricorrente ha chiesto, in subordine, l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio;

considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'O.C.C.;

considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'O.C.C. si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14 *ter* co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

ritenuto che l'importo da lasciare nella disponibilità del debitore, per come esposto da quest'ultimo (€ 870,00), sia - allo stato - congruo, ferma ogni aggiornamento, in corso di procedura, in caso di sopravvenienza di maggiori redditi (nell'arco dei quattro anni *ex art. 14 undecies*) ovvero di maggiori spese (ad. Es. per il reperimento di un nuovo alloggio), all'esito di verifiche da parte del nominato Liquidatore, la cui designazione si reputa necessaria essendovi anche immobili di proprietà/comproprietà in capo al debitore ricorrente, per i quali si dovrà disporre la vendita con



procedura competitiva *ex art. 14 novies*, salvo che il Liquidatore non ritenga più conveniente subentrare nella procedura esecutiva pendente;

ritenuto opportuno escludere dalla Liquidazione la moto di proprietà del ricorrente, del valore di € 500,00, che costituisce l'unico mezzo a disposizione per recarsi al lavoro, nonché l'autovettura del 2007, del valore sempre di € 500,00, che ad oggi risulta rotta/non funzionante e per la quale sono necessarie opere di manutenzione pari ad € 2.164,00, giusto preventivo del 09/10/2020, in considerazione dell'antieconomicità della vendita, oltre i mobili e gli arredi dell'abitazione in quanto necessari per le esigenze familiari;

considerato che il ricorrente ha dedotto che la situazione di sovraindebitamento nella quale si trova trae origine dal fatto che il mutuo contratto nel 2003 (e rinegoziato nel 2010) non è stato sufficiente a coprire i costi di ristrutturazione della casa di abitazione, costringendolo a ricorrere a finanziamenti per i lavori di rifacimento del tetto, intonaco esterno ed interno, stabilità dell'immobile con rafforzamento del pavimento e del solaio, oltre che dalla separazione coniugale, avvenuta nel 2011, con obbligo di contribuzione a carico del ricorrente di € 800,00, a fronte di uno stipendio mensile netto di circa € 1.400,00 (importo ridotto ad € 500,00 nel 2014 e revocato nel 2020) e dai ripetuti periodi di cassa integrazione guadagni, sempre a decorrere dal 2011, con alternanza di periodi di lavoro e periodi a zero ore (l'ultimo accordo aziendale è stato stipulato in data 02/02/2018 che prevede, in alternativa alla riduzione del personale, la riduzione dell'attività lavorativa per il debitore del 40%).

chiarito che le parti della relazione dell'O.C.C. che attengono alla meritevolezza del debitore, non rilevano ai fini dell'ammissione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'eventuale esdebitazione, come si evince dall'interpretazione testuale della norma, che fa obbligo al giudice esclusivamente di verificare la completezza della relazione sotto tale aspetto. Avvalorano tale opinione il fatto che il controllo di cui all'art. 14 comma 2 lett a) nell'ambito del procedimento di esdebitazione è successivo alla chiusura della liquidazione nonché che la liquidazione è comunque prevista a titolo sanzionatorio, nel caso di conversione da una procedura con accordo o con solo piano che non abbiano raggiunto il loro esito fisiologico per inadempimento o per frode del sovraindebitato. Dunque, se si accede alla procedura di liquidazione anche in caso di frode, scoperta durante l'esecuzione del piano o dell'accordo, si vede bene che la mancanza di meritevolezza iniziale non può essere impediente rispetto alla liquidazione; lo sarà semmai rispetto alla sua naturale evoluzione, che è l'esdebitazione;

ritenuto che, sebbene la L. n 3/2012 non parli espressamente di un piano di riparto, il liquidatore dovrà distribuire le somme che mese per mese verranno accantonate per soddisfare i creditori in base alla graduazione conseguente alla loro ammissione al passivo e rimettendo al Liquidare



l'eventuale previsione di riparti parziali e le relative scadenze, nonché quantificando le spese del medesimo in prededuzione, con conseguente accantonamento dei relativi importi, non risultando dal ricorso che qui ci occupa espressamente indicata la relativa posta. Lo scrivente, quanto al criterio di calcolo, dispone sin d'ora *ex art. 16 DM n. 202/2014* e tenuto conto della modesta complessità della procedura che la stima dovrà operare sull'attivo realizzato e sul passivo accertato quanto alla procedura che qui ci occupa con riduzione del 40% sull'importo finale ottenuto applicando i valori medi, oltre rimborso spese (5%) ed accessori di legge;

La procedura di liquidazione può, pertanto, dichiararsi aperta.

p.q.m.

Il Giudice designato, così provvede:

- Dichiarare inammissibile il piano del consumatore come prospettato da Di Renzo Tonino;
- Dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Di Renzo Tonino, nato a Chieti (CH) il 04/09/1973, oggi residente a Scafa (PE) in Corso I maggio n.177, c.f. DRNTNN73P04C632X e, per l'effetto;
- Nomina liquidatore il Dott. Di Nucci Jhonny, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall., già O.C.C.;
- Dispone che il liquidatore:
 - proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L.n. 3/2012;
 - provveda alla formazione dello stato passivo *ex art. 14 octies* L.n.3/2012;
 - predisponga un programma di liquidazione *ex art.14 novies* L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive ovvero provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
 - preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della Giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale;
- Autorizza sin da ora il nominato liquidatore a subentrare nelle eventuali procedure esecutive singolari pendenti che abbiano ad oggetto beni immobili offerti in liquidazione;
- Dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa



anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti, ove previsto nel programma di liquidazione.

- Ordina la pubblicazione a cura del liquidatore della domanda e del presente decreto, con esclusione della relazione particolareggiata dell'O.C.C. e, comunque, con l'esclusione di dati sensibili ai sensi della L. n. 30 giugno 2003 e succ. mod., ove presenti nella stessa domanda o nel decreto di ammissione, sul sito internet del Tribunale di Pescara, con esclusione di qualsivoglia divulgazione al di fuori dell'ambito strettamente processuale.

- Ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore.

- Ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

- Dispone ai sensi dell'art. 14 *quiquies*, II comma, lett. f) che risultino esclusi dalla liquidazione le somme necessarie per contribuire al mantenimento del nucleo familiare, quantificate per il ricorrente - *rebus sic stantibus* - in € 870,00 netti annui (l'O.C.C./liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

- Ordina al ricorrente di riversare alla procedura medesima la somma mensile di € 650,00.

- Dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidativa svolta e, in generale, sull'andamento e sulla gestione patrimoniale del debitore.

- Avvisa il debitore che, qualora nel periodo di vigenza della procedura dovessero sopravvenire attività, dovrà integrare l'inventario di cui all'art. 14 *ter* comma III.

Il presente decreto è titolo immediatamente esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni agli istanti, al Dott. Di Nucci Jhonny e alla Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Pescara per l'inserimento del presente provvedimento nel fascicolo n. 88/2015 R.G. es..

Pescara, 13/11/2020

Il Giudice

Dott.ssa Federica Colantonio

